

Legislatura 19^a - 2^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 182 del 06/08/2024**2^a Commissione permanente****(GIUSTIZIA)**

MARTEDÌ 6 AGOSTO 2024

182^a Seduta*Presidenza del Presidente***BONGIORNO**

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (n. 178)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dell'articolo 1, comma 3, della legge 19 ottobre 2017, n. 155, dell'articolo 1 della legge 8 marzo 2019, n. 20, e dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 31 luglio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che la relatrice, senatrice Stefani, ha illustrato il provvedimento in titolo e che nel frattempo è altresì giunto, a completamento della procedura, il parere del Consiglio di Stato, a disposizione di tutti i senatori. Fa infine presente che è a disposizione dei senatori la proposta di parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto legislativo elaborata dalla relatrice.

La senatrice **LOPREIATO** (M5S), pur apprezzando lo sforzo della relatrice che in breve tempo è riuscita ad elaborare un parere con molte osservazioni, ritiene tuttavia che, data la ristrettezza dei tempi con i quali il provvedimento è stato sottoposto all'esame delle Commissioni parlamentari e data la complessità della materia, sarebbe più opportuno, come pare che voglia procedere anche la Commissione giustizia della Camera dei deputati, esprimere il voto definitivo sul parere nella prima settimana di settembre. Esprime quindi ancora una volta il suo rammarico perché, anche in questo caso, il Parlamento è stato mortificato nelle sue prerogative.

Il senatore **BAZOLI** (PD-IDP), essendo stato relatore alla Camera dei deputati nella passata legislatura sul Codice delle crisi d'impresa, ritiene che il tema sia delicato e molto importante e che il suo Gruppo non sia nelle condizioni di poter adeguatamente valutare la proposta di parere elaborata dalla relatrice. Annuncia pertanto sin da ora che, ove non venisse accolta la proposta della senatrice Lopreiato di posticipare il voto alla prima settimana di settembre, il suo Gruppo esprimerà un voto di astensione.

Il **PRESIDENTE** fa presente che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 24 agosto. Per ragioni procedurali in ogni caso il parere non può essere espresso oltre il 5 di settembre, in considerazione della scadenza della delega il 13 settembre. Rimette quindi alle valutazioni della Commissione la possibilità di procedere in questa seduta alla votazione della proposta di parere, ovvero riconvocare la Commissione in una data utile all'espressione del parere medesimo.

Il senatore **BERRINO** (FdI), a nome del Gruppo di Fratelli d'Italia, anche in considerazione del grande lavoro svolto dalla relatrice, che ringrazia, ritiene necessario procedere al voto sulla proposta elaborata dalla senatrice Stefani in questa seduta.

Si associa alle osservazioni del senatore Berrino anche il senatore **ZANETTIN** (FI-BP-PPE) che ritiene indispensabile procedere al voto nella seduta odierna.

La senatrice **STEFANI** (LSP-PSd'Az), proprio per le ragioni ricordate dal Presidente, riterrebbe preferibile votare nella giornata odierna anche se bisogna dare atto ai Gruppi di opposizione che il Governo ha trasmesso lo schema di decreto legislativo con molto ritardo al Parlamento, pur sapendo che ci sarebbe stata la sospensione dei lavori. Invita pertanto l'Esecutivo ad essere più tempestivo ed inviare atti che richiedono il parere delle competenti Commissioni parlamentari in tempi che

consentano di poter adeguatamente esaminare i provvedimenti. Passa quindi ad illustrare i punti più rilevanti della proposta di parere. Si sofferma in particolare sulle modifiche relative alla composizione negoziata in tema di conduzione delle trattative delle proposte ai creditori nelle quali si chiede il coinvolgimento dell'imprenditore in quanto unico soggetto che può validamente disporre del patrimonio. In relazione poi all'articolo 12 del Codice delle imprese si propone al Governo la valutazione se porre in essere oltre al trasferimento anche l'affitto e l'usufrutto dell'azienda o di rami di essa. Quanto poi all'articolo 19, comma 4, del Codice si invita il Governo a rendere automaticamente operative le misure protettive per tutta la durata dello strumento di risanamento prescelto. In relazione all'articolo 23 del Codice, si invita il Governo a valutare l'opportunità di estendere l'applicazione della transazione fiscale nella composizione negoziata anche ai tributi locali. Si chiede inoltre una valutazione dell'estensione di questo strumento anche all'imposta sul valore aggiunto. In relazione poi ai professionisti coinvolti nelle procedure, relativamente all'articolo 2, lettera o), numero 3, del Codice, si invita il Governo a modificare alcune locuzioni che possono determinare elementi di incertezza e possono lasciare spazio a condotte poco trasparenti. Inoltre si invita a eliminare, in relazione alla prevedibilità dei crediti professionali, la riduzione del 25 per cento, eventualmente inserendo un tetto massimo alle tabelle dei compensi commissariali. Si sofferma poi sull'articolo 55, comma 1, ultimo periodo, del Codice, invitando il Governo a prevedere che le udienze si possano svolgere anche con sistemi di videoconferenza e non fare di questi sistemi la modalità ordinaria. In relazione poi all'articolo 63, riguardante la transazione su crediti tributari e contributivi - il cosiddetto *cram down* fiscale - si invita il Governo a rivalutare in diminuzione la misura della percentuale del soddisfacimento dei crediti di cui al comma 4, lettera d). In relazione all'articolo 270 del codice si invita il Governo a valutare di espungere la colpa grave dalle ipotesi che escludono la possibilità di accedere alla procedura poiché tale requisito non risulta previsto nella legge delega e risulta asistemico rispetto ad altre parti del Codice. Infine, ferma restando la disciplina transitoria, di cui all'articolo 390, si invita il Governo a valutare la previsione che la disciplina dell'esdebitazione sia applicata anche alle procedure pendenti.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) annuncia il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia esprimendo un forte ringraziamento alla relatrice per la completezza dei temi affrontati e la complessità del parere elaborato in un tempo oggettivamente molto ristretto.

I senatori [BAZOLI](#) (PD-IDP), Ada [LOPREIATO](#) (M5S) e [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) annunciano il voto di astensione dei rispettivi Gruppi.

La senatrice [CAMPIONE](#) (FdI) annuncia invece il voto favorevole di Fratelli d'Italia esprimendo il più vivo ringraziamento alla relatrice per l'importante lavoro svolto.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto, posta ai voti è approvata.

La seduta termina alle ore 13,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 178

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

Premesso che:

- lo schema di decreto legislativo contiene disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
- il nuovo «Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza» (CCII) aveva come obiettivo principale la possibilità di una diagnosi precoce dello stato di difficoltà dell'impresa, nonché la salvaguardia della capacità imprenditoriale, tramite la creazione delle condizioni affinché l'imprenditore possa avviare, in via preventiva, le procedure di ristrutturazione volte a evitare che la crisi diventi irreversibile nell'ottica della continuità aziendale;
- il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere il 1° agosto 2024;

Considerato inoltre che:

- per il migliore funzionamento della riforma occorre procedere alla risoluzione di tutte le ambiguità interpretative segnalate dagli operatori che quotidianamente si confrontano con l'applicazione in concreto delle disposizioni introdotte dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, al fine di evitare incertezze ed eterogeneità applicative;
- è parimenti imprescindibile contribuire alla risoluzione dei contrasti interpretativi e delle differenti prassi giudiziarie sorti tra i diversi Tribunali, al fine di assicurare un'applicazione uniforme dei procedimenti e degli istituti;

Valutato in particolare che:

- nella cornice normativa dello schema di decreto legislativo appare fondamentale introdurre disposizioni che incrementino le possibilità, per le imprese in difficoltà, di scongiurare la disgregazione dei processi produttivi, a tutela del tessuto economico, dell'occupazione e nell'interesse primario dei creditori;

Esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

con riferimento alla procedura di composizione negoziata:

- al comma 2-*bis* dell'articolo 16 CCII (modificato dall'articolo 5, comma 3, dello schema di decreto legislativo) appare opportuno chiarire - anche alla luce delle incertezze applicative segnalate dagli operatori - che la conduzione delle trattative quanto alla formulazione delle relative proposte ai creditori è di competenza dell'imprenditore, in quanto questi è il solo soggetto che può validamente disporre del proprio patrimonio ed è colui che ha predisposto il progetto di risanamento.

Conseguentemente, al successivo articolo 17, comma 5, (novellato invece dall'articolo 5, comma 4, dello schema) valuti il Governo l'opportunità di precisare che l'esperto possa prospettare le possibili strategie di intervento, sempre d'intesa con l'imprenditore;

- appare altresì opportuno, al fine di evitare letture restrittive dell'istituto, precisare agli articoli 12, comma 2, e 22, comma 1, lettera d) CCII (novellati rispettivamente dall'articolo 5, comma 1 e 8 del decreto) la possibilità di porre in essere, oltre al trasferimento, l'affitto e l'usufrutto dell'azienda o di rami di essa;

- valuti il Governo l'opportunità di inserire, all'articolo 12 CCII, un riferimento alla tutela dei posti di lavoro, analogamente a quanto previsto dall'articolo 84, comma 2, in tema di concordato preventivo con continuità aziendale;

- in relazione all'articolo 19, comma 3, CCII [sostituito dall'articolo 5, comma 6, lettera c) dello schema di decreto legislativo] valuti il Governo di sopprimere il penultimo periodo il quale prevede che «Gli effetti protettivi prodotti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, cessano altresì se, nel termine di cui al primo periodo, il giudice non provvede alla fissazione dell'udienza», in quanto si sanziona l'imprenditore per una mancanza del giudice, privandolo della necessaria copertura per poter sperimentare il tentativo di risanamento;

- in relazione all'articolo 19, comma 4, CCII (novellato dall'articolo 5, comma 6, dello schema di decreto legislativo), valuti il Governo di modificare il termine massimo di durata delle misure protettive nella composizione negoziata, che potrebbe essere portato a 180 giorni, fermo ovviamente il limite della durata massima complessiva di 240 giorni ai sensi del successivo comma 5; valuti comunque il Governo di far operare le misure protettive automaticamente per tutta la durata dello strumento di risanamento prescelto, per l'incompatibilità logico-giuridica tra l'apertura di un procedimento (o comunque di uno strumento) di natura concorsuale e le iniziative individuali di creditori che ne pregiudicherebbero l'efficacia, prevedendo, nel caso, la decadenza, insieme con la chiusura del tentativo di risanamento, ove si verificano abusi nel ricorso allo strumento prescelto o situazioni di perdurante inerzia;

- in relazione all'articolo 23, comma 2-*bis*, CCII [introdotto dall'articolo 5, comma 9, lettera b) dello schema di decreto] valuti il Governo la possibilità di estendere l'applicazione della transazione fiscale nella composizione negoziata anche ai tributi locali, in applicazione del principio contenuto nell'articolo 9 della legge di delega fiscale (legge n. 111 del 2023) che prevede espressamente l'inserimento, nella disciplina della composizione negoziata, della transazione fiscale per tutte le imposte, ivi comprese quelle locali; valuti inoltre il Governo l'estensione dello strumento anche all'imposta di valore aggiunto, secondo il principio di non disparità di trattamento già riconosciuto dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. 29 novembre 2019 n. 245), prevedendo eventualmente un'attestazione, sulla base dell'accertamento svolto da un esperto indipendente, che il debito IVA non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di fallimento, secondo quanto indicato anche nella giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza Corte di Giustizia 7 aprile 2016 - Causa C-546/14);

con riferimento alla procedura di concordato semplificato di cui all'articolo 25-*sexies* del CCII come modificato dall'articolo 6 dello schema di decreto legislativo:

- valuti il Governo l'opportunità di prevedere espressamente la possibilità di chiedere, analogamente a quanto già previsto dagli articoli 40 e 52 del CCII, misure protettive e cautelari a tutela dei creditori e della continuità aziendale, nell'ambito di tale procedura, con eventuale previsione di un automatismo legato alla ammissione dello strumento;

- valuti il Governo, anche alla luce della recente giurisprudenza di merito, di modificare l'articolo 25-*sexies*, comma 1, precisando che la dichiarazione dell'esperto circa lo svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede e circa l'impraticabilità delle soluzioni menzionate dalla norma non è di per sé ostativa rispetto alla possibilità di proporre il concordato semplificato, demandando in caso di contestazione della dichiarazione dell'esperto la decisione al giudizio omologatorio;

- valuti il Governo l'opportunità di integrare l'elenco di cui all'articolo 25-*sexies* CCII al fine di estendere l'applicazione al concordato semplificato delle disposizioni sul concordato preventivo di cui agli articoli 40, comma 3, primo e secondo periodo, 46, 47 commi 4 e 6, nonché gli artt. 98 e 99, comma 1;

con riferimento alla posizione dei professionisti coinvolti:

- in materia di tutela del principio dell'indipendenza del professionista incaricato dall'impresa in crisi, in relazione all'articolo 2, lettera o), n. 3) del CCII [modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d), dello schema di decreto] valuti il Governo di sopprimere l'inciso «tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio», in quanto tale locuzione introduce elementi di incertezza lasciando spazio a condotte poco trasparenti, quando non potenzialmente in conflitto di interessi, in contrasto con la sistematica dell'intero codice;

- al fine di scongiurare violazioni del principio di ragionevolezza (anche rispetto al trattamento del finanziamento dei soci ex articolo 102, comma 2, CCII) e di evitare previsioni eccessivamente penalizzanti per le categorie professionali, in relazione all'articolo 6 del CCII (novellato dall'articolo 3, comma 2 dello schema di decreto) riguardante la prededucibilità dei crediti professionali, valuti il Governo se eliminare la riduzione del 25% della prededucazione spettante ai professionisti, facendo eventualmente salva l'applicazione dell'articolo 1460 del codice civile, nonché di prevedere la fissazione di un tetto massimo alle tabelle dei compensi commissariali;

con riferimento scrutinio giudiziale sugli strumenti di regolazione della crisi:

- in relazione alle modifiche all'articolo 7 del CCII (introdotte dall'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto) essendo la sua finalità circoscritta alla trattazione prioritaria della domanda di concordato preventivo rispetto a quella di liquidazione giudiziale, valuti il Governo, al fine di evitare la distinzione fra le due tipologie concordatarie (in continuità e liquidatoria) con riferimento all'indicazione della convenienza per i creditori, una riformulazione dell'articolo 7, comma 2, lettera c), CCII prevedendo che nella proposta siano espressamente indicate le ragioni dell'assenza di pregiudizio per i creditori;

- in relazione all'articolo 44 CCII (novellato dall'articolo 12, comma 2, dello schema di decreto) valuti il Governo di ampliare i termini (da 60 a 90 giorni) in materia di procedimento unitario in quanto l'esperienza dei professionisti coinvolti ha dimostrato che questo lasso di tempo risulta insufficiente, in particolare nelle situazioni più complesse. Con riferimento invece agli oneri posti a carico del debitore ai fini della presentazione del ricorso - che nella pratica hanno l'effetto di ritardare la formale emersione della crisi in controtendenza rispetto agli obiettivi fondamentali della riforma - valuti il Governo di sopprimere l'onere di predisporre fin da subito un progetto di regolazione della crisi, introdotto dallo schema in esame, che allungherebbe molto i tempi;

- in relazione all'articolo 47 in materia di apertura del concordato preventivo (modificato dall'articolo 12, comma 5, dello schema di decreto) si segnala l'opportunità di sostituire, in analogia con quanto già previsto all'articolo 7 CCII, ovunque ricorre, la parola: «proposta» con la parola: «domanda», anche al fine della valutazione, da parte del giudice, dell'ammissibilità della domanda medesima; valuti pertanto il Governo, per ragioni di omogeneità sistematica, la possibilità di riformulare le lettere a) e b) dell'articolo 47, comma 1, specificando che sia nel caso di concordato liquidatorio, sia nel caso di concordato in continuità, a seguito del deposito del piano il tribunale verifica «l'ammissibilità della domanda, incluse la corretta formazione delle classi e la parità di trattamento all'interno di ciascuna di esse, e la manifesta inidoneità del piano al conseguimento degli obiettivi prefissati»;

- in relazione ai termini processuali per il procedimento di apertura del concordato preventivo fissati dall'articolo 47 CCII, valuti il Governo l'opportunità se stabilire che il termine sia non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni e che le integrazioni attengano pure all'attestazione e non solo al piano, anche alla luce dei contrasti giurisprudenziali verificatisi sul punto (*ex multis*: Trib. Milano 15 settembre 2023 e, con una ricostruzione diversa, Trib. Brescia, 29 giugno 2023);

- in relazione all'articolo 55, comma 1, ultimo periodo, CCII (modificato dall'articolo 13, comma 2, dello schema di decreto) appare opportuno sostituire le parole: «Le udienze si svolgono preferibilmente con sistemi di videoconferenza» con le seguenti: «Le udienze si possono svolgere anche con sistemi di videoconferenza», al fine di evitare le frequenti complicazioni che riguardano la videoconferenza (come la tempestività del collegamento o la stabilità del medesimo) con conseguenti disagi e ritardi dei tempi dell'udienza;

- in relazione all'articolo 63 CCII (sostituito interamente dall'articolo 16, comma 6, dello schema di decreto) relativo alla transazione su crediti tributari e contributivi valuti il Governo di rivalutare in diminuzione la misura della percentuale del soddisfacimento dei crediti di cui al comma 4, lettera d);

- in relazione all'articolo 87, comma 1, lettera p-*bis*), CCII [introdotta dall'articolo 21, comma 3, lettera f) dello schema di decreto] che obbliga l'impresa che chiede un concordato alla previsione di un fondo rischi per il pagamento dei finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico, in caso di

escussione della garanzia, nel rilevare che i fondi rischi contemplano il pagamento in privilegio di questi crediti di rivalsa, originariamente chirografari, e che, nel caso di eventuale insufficienza delle risorse a copertura dei fondi, diventa non più percorribile la soluzione concordataria della crisi, valuti il Governo di prevedere che il privilegio riguardi eventualmente solo i casi in cui la rivalsa operi prima dell'apertura del concorso, mentre se opera dopo l'apertura del concorso, per il principio di cristallizzazione del passivo, il credito dovrebbe restare chirografario, come tale essendo sorto nei confronti dell'originario creditore;

- in relazione all'articolo 112 (il cui comma 2 è integralmente novellato dall'articolo 26, comma 1, dello schema di decreto) valuti il Governo l'opportunità, ai fini di una maggiore coerenza interna della disposizione nel suo complesso, una riformulazione del comma 1 sul sindacato da parte del tribunale ai fini dell'omologazione del concordato, prevedendo una verifica sull'ammissibilità della domanda (e non della proposta) inclusa la corretta formazione delle classi e la parità di trattamento all'interno di ciascuna di esse [lettera c)], nonché, nel caso di concordato liquidatorio, la non manifesta inidoneità del piano al conseguimento degli obiettivi prefissati [lettera e)];

- in relazione all'articolo 112, comma 2, lettera d), n. 1) (integralmente novellato dall'articolo 26, comma 1, dello schema di decreto) valuti il Governo l'opportunità, di prevedere che l'importo offerto possa essere «anche non integrale» (anziché «non integrale» come previsto dalla novella dello schema di decreto correttivo);

con riferimento alla procedura di concordato preventivo:

- in relazione al comma 2 dell'articolo 84 CCII (che lo schema di decreto modifica solo in parte ai commi 1, 6, 7 8 e 9 all'articolo 21) valuti il Governo, in coerenza con i principi ispiratori della riforma e anche al fine di ampliare il ricorso all'istituto del concordato preventivo in continuità aziendale, di eliminare il riferimento alla cosiddetta clausola di funzionalità nel concordato in continuità indiretta attraverso la soppressione dell'inciso «purché in funzione della presentazione del ricorso»;

- in relazione al comma 4 dell'articolo 84 CCII, valuti il Governo, a fini di uniformità interpretativa, di sostituire le parole «attivo disponibile» con la formulazione, più precisa, «valore dei beni»;

- in relazione al medesimo comma 4 dell'articolo 84 CCII, valuti altresì il Governo di ridurre la soglia di apporto dal 10% al 5% al fine di scongiurare un'abrogazione di fatto dell'istituto e mantenere comunque un incremento pur sempre apprezzabile a beneficio dei creditori;

con riferimento alla procedura di concordato nella liquidazione giudiziale:

- in relazione all'articolo 240, comma 4, CCII (modificato dall'articolo 39, comma 1, dello schema di decreto legislativo) valuti il Governo, anche al fine di valorizzare il ricorso all'istituto e consentire la chiusura del maggior numero possibile di procedure nell'interesse dei creditori, di eliminare l'obbligo di designazione del professionista incaricato da parte del tribunale, già dotato di numerosi e penetranti poteri in materia: appare infatti preferibile prevedere la natura privatistica della designazione del professionista, risultando la scelta ad opera dell'imprenditore più celere ed economica, oltre a porsi in simmetria rispetto a quanto previsto dalla legge in tema di concordato preventivo;

con riferimento alle procedure di sovraindebitamento e di esdebitazione:

- in relazione all'articolo 33, comma 4, CCII, valuti il Governo di chiarire che, considerato che l'imprenditore individuale rimane responsabile delle obbligazioni anche dopo la cancellazione della impresa, la disposizione si riferisca all'imprenditore costituito in forma di società, permettendo pertanto che il soggetto, anche dopo la cancellazione dell'impresa individuale, possa ricorrere agli istituti;

- considerato che gli articoli 67, comma 5, e 75, comma 2-*bis*, CCII (modificati, rispettivamente, dall'articolo 19, commi 1 e dall'articolo 20, comma 2, dello schema di decreto) prevedono la possibilità di proseguire il pagamento del mutuo casa solo se si è in regola con i pagamenti scaduti (o se si saldano in unica soluzione), sarebbe opportuno consentire in ogni caso la riscadenziatura del mutuo, anche se non si è in regola con il medesimo, ove ciò risulti comunque conveniente per il creditore, secondo i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità (Cass. 28 ottobre 2019 n. 27544);

- in relazione agli articoli 69, 282 e 283 CCII, valuti il Governo l'opportunità di espungere la colpa grave dalle ipotesi che escludono la possibilità di accedere alla procedura, in considerazione che il requisito della colpa non risulta previsto nella legge delega e che comunque essa non risulta criterio ostativo per l'accesso alla liquidazione giudiziale né per l'accesso al concordato preventivo ed al concordato minore, ed è stata eliminata dall'articolo 270 CCII anche per l'accesso alla liquidazione controllata;

- in relazione all'articolo 268, comma 3, CCII (modificato dall'articolo 41 dello schema di decreto) in tema di insufficienza di attivo nella liquidazione controllata, valuti il Governo di chiarire - alla luce di quanto previsto dal primo e dal secondo periodo - che l'insufficienza di attivo rappresenta una condizione oggettiva che deve operare a prescindere dal rilievo tempestivo da parte del debitore, senza che si possa configurare una decadenza;
- in relazione all'articolo 270, comma 2, lettera b) CCII (modificato dall'articolo 41, comma 3, dello schema di decreto) valuti il Governo di richiedere - come nella disposizione vigente non modificata dal correttivo - che nella procedura di liquidazione controllata il Tribunale possa nominare liquidatore un professionista diverso da quello individuato dal referente dell'OCC che ha gestito la fase anteriore all'apertura della liquidazione solo «per giustificati motivi», al fine di limitare la discrezionalità in tale nuova nomina;
- in applicazione del principio del *favor debitoris*, secondo cui dovrebbe trovare applicazione la norma più favorevole tra due che prevedono una minore afflizione del debitore, ferma restando la disciplina transitoria di cui all'articolo 390 CCII, si valuti di prevedere che la disciplina dell'esdebitazione si applichi alle procedure pendenti.